

# Antiriciclaggio: le novità sul titolare effettivo

Le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017

di Armando Urbano | 18 LUGLIO 2017



Le nuove regole introdotte dal [D.Lgs. n. 90/2017](#), in materia di antiriciclaggio, riguardano anche il titolare effettivo e in particolare precisano chi è definito tale e istituiscono un'apposita sezione del Registro delle Imprese nella quale sia le imprese dotate di personalità giuridica sia le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), tenute all'iscrizione nella prevista sezione del Registro di cui al [D.P.R. n. 361/2000](#) istituito presso le Prefetture, devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Questi ed altri contenuti saranno oggetto del Seminario Specialistico MySolution - La gestione dello studio professionale: antiriciclaggio, privacy e mandato professionale - che si svolgerà a Roma da domani 19 luglio 2017 con l'obiettivo di accompagnare i professionisti negli adempimenti previsti dalle novità normative.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO**
- > **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**
- > **IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: SEZIONE SPECIALE DEI TRUST**
- > **INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI**

## Premessa

---

I nuovi artt. [20](#), [21](#) e [22](#) del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificati dal [D.Lgs. n. 90/2017](#), recepiscono il Capo IV della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa.

Gli elementi di novità attengono al concetto di "controllo", con riferimento al quale è possibile individuare il così detto "*beneficial owner*" nonché all'obbligo, imposto allo Stato membro, di provvedere affinché le società e le altre entità giuridiche ottengano e conservino informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, prevedendo adeguate modalità di conservazione delle informazioni suddette in registri centrali.

La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo.

Pertanto, la Direttiva ha imposto agli Stati membri di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*.

## Chi è il titolare effettivo

---

Il titolare effettivo normalmente corrisponde alla persona fisica nell'interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione eseguita.

Con l'[art. 20](#) del novellato D.Lgs. n. 231/2007 si sono volute superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'**esatta individuazione del titolare effettivo**, soprattutto nelle ipotesi in cui lo stesso non risultava di

facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consenta di attribuire univocamente la titolarità effettiva.

Infatti, tale articolo indica i **criteri per la determinazione della titolarità effettiva** di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero il controllo della medesima.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; mentre, costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

---

#### Esempio

##### **Proprietà diretta**

Il capitale sociale della società Alfa S.r.l. è stato sottoscritto nel seguente modo:  
Socio Bianchi 25% - Socio Rossi 35% - Socio Verdi 40%.  
In questo caso i titolari effettivi sono il socio Rossi e il socio Verdi.

---

#### Esempio

##### **Proprietà indiretta**

Il Sig. Bianchi detiene il 70% della società Alfa S.p.a. che ha un capitale sociale di Euro 300.000 la quale, a sua volta, detiene il 50% della società Beta S.r.l. che ha un capitale sociale di Euro 40.000.  
In questo caso il Sig. Bianchi è titolare effettivo sia dell'Alfa S.p.a., che di Beta S.r.l. in quanto detiene indirettamente il 35% di questa società per il tramite di Alfa S.p.a. ( $50\% \times 70\% = 35\%$ ); pertanto l'organo amministrativo della Beta S.r.l. dovrà indicare tra i suoi titolari effettivi il Sig. Bianchi.

---

Qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

---

#### Attenzione

Se lo statuto della società dovesse prevedere il voto plurimo o il voto maggiorato da parte dei soci, potrebbe capitare che la soglia del 25% possa essere superata anche da un socio che detiene il 20% del diritto di voto della società (ipotizzando che il socio abbia delle azioni con voto plurimo moltiplicando il suo 20% per 3, che rappresenta il limite massimo di voto plurimo, avrebbe voti per il 60% e di conseguenza eserciterebbe un'influenza dominante in assemblea ordinaria).

---

Ma cosa s'intende per voto plurimo o voto maggiorato? Il quarto comma dell'[art. 2351](#) c.c. prevede la possibilità che negli **statuti delle società non quotate sia disciplinata l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo**, con un **massimo di tre voti per ogni azione**, anche **"per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative"**.

Mentre per le **società quotate**, nella disciplina contenuta nel TUF è stato inserito l'**art. 127-quinquies**, rubricato *"Maggiorazione del voto"*, in forza del quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le *"loyalty shares"* che attribuiscono un diritto di voto maggiorato a coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo.

Da quanto esposto è evidente che il controllo dell'ente può essere esercitato non solo in forza della titolarità di una percentuale sufficiente di azioni, ma anche con riferimento alla titolarità di diritti di voto ovvero in forza di ogni altra modalità di partecipazione al capitale o al patrimonio dell'ente o di preposizione ad organi o funzioni di direzione, amministrazione o controllo.

Qualora l'utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell'ente, nonostante i controlli e le verifiche effettuate, non dovesse consentire d'individuare univocamente uno o più titolari effettivi, l'[art. 20, comma 4](#), sancisce che **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**.

Nel caso in cui si fosse in presenza di un cliente **"persona giuridica privata"**, di cui al [D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361](#), sono **cumulativamente** individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

---

### **Attenzione**

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato, sulla base delle indicazioni contenute dalla norma, per l'esatta individuazione del soggetto nell'interesse del quale, o dei quali, in ultima istanza è istaurato il rapporto continuativo ovvero resa la prestazione professionale o eseguita l'operazione.

---

## Il registro dei titolari effettivi

---

L'[art. 21](#) disciplina il nuovo obbligo, previsto dal recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio, di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale, la cui accessibilità è riservata a specifiche categorie di soggetti, espressamente elencati nel medesimo articolo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; questo registro centrale è stato previsto in una sezione speciale del Registro delle imprese.

Infatti, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno ora l'obbligo di comunicare, esclusivamente per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti i propri titolari effettivi.

---

### **Attenzione**

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, da parte dei soggetti obbligati, è punita con la medesima sanzione di cui all'[art. 2630](#) c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) in virtù del quale la sanzione amministrativa pecuniaria va da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia o la comunicazione avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

---

Il nuovo elemento informativo garantisce **l'immediata accessibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva** da parte delle autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, quali:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal [D.Lgs. n. 231/2007](#), attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Inoltre, l'accesso alle informazioni è consentito:

- ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, tra i quali rientrano i professionisti, previo accreditamento e dopo aver effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#);
- ai soggetti privati, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, anche previa valutazione riguardante il concreto interesse all'acquisizione delle citate informazioni, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

Anche in questo caso dovrà essere effettuato preventivamente il pagamento dei diritti di segreteria di cui alla [Legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

---

## Il registro dei titolari effettivi: sezione speciale dei trust

---

L'[art. 21](#) , inoltre, impone l'iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**, in base a quanto previsto dall'[art. 73](#) del TUIR (ad esempio i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato, i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

Anche i trust sono soggetti all'obbligo di comunicare le informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese, per la conservazione nella sezione riservata, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo.

Anche per i trust l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'[art. 2630](#) c.c.

In virtù del [comma 4](#) dell'art. 21 l'accesso alla sezione speciale dei trust del Registro delle imprese è consentito alle autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni e senza alcuna restrizione, nonché ai soggetti obbligati.

---

#### **Attenzione**

La consultazione dei registri speciali sui titolari effettivi, presso il Registro delle imprese, non esonera i soggetti obbligati, tra i quali rientrano i professionisti, dalla personale valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per il coretto adempimento dell'obbligo e la conseguente applicazione di idonee misure in relazione al rischio rilevato.

---

## Informazioni sui titolari effettivi

---

In ordine ai dati e alle informazioni relative al titolare effettivo l'[art. 22](#) del novellato D.Lgs. n. 231/2007, oltre a ribadire l'obbligo dei clienti di mettere a disposizione dei soggetti obbligati, tra i quali rientrano i professionisti, **per iscritto e sotto la propria responsabilità** tutti gli elementi e le informazioni necessarie ed aggiornate in loro possesso al fine di consentire di adempiere all'adeguata verifica della clientela, già contenuto nel previgente art. 21, la norma introduce un elemento di novità ponendo l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Tali informazioni devono essere fornite ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

### *Chi è tenuto ad acquisire le informazioni da fornire ai soggetti obbligati?*

Nel caso di **ditte individuali** le informazioni sono fornite dal titolare e nel caso di **società di persone** dall'amministratore.

Qualora si fosse in presenza d'**imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, in base a quanto stabilito dal [comma 3](#) dell'art. 22, le informazioni sono acquisite, dagli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora vi fossero dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite dagli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'[art. 2377](#) c.c., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Le informazioni inerenti le **persone giuridiche private**, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, in virtù del quarto comma dell'[art. 22](#) , sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

In presenza di **trust espressi**, disciplinati ai sensi della [legge 16 ottobre 1989, n. 364](#), il [comma 5 dell'art. 22](#) stabilisce che i fiduciari ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del

guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità previste dall'[art 21, comma 2](#), lettera a) e b).

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

#### Riferimenti normativi:

- [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#);
- [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015 \(dir02015052000849\)](#);
- [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#).

#### DOCUMENTI SUGGERITI



Adeguate verifica della clientela, cosa cambia dal 4 luglio 2017

**11 LUGLIO 2017**



In vigore da oggi i nuovi adempimenti antiriciclaggio

**04 LUGLIO 2017**

Argomenti trattati

**ANTIRICICLAGGIO**

**TITOLARE EFFETTIVO**